



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 18 DEL 10-06-2013

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANGELI DOTT. FILIPPO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELI DOTT. FILIPPO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **duemilatredici** addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

COLLINI MARIO	Presente
SARTORI MARICLA	Presente
CAVALLIN GIUSEPPE	Presente
VALENTINI STEFANO	Presente
BEDON ANDREA	Presente
AGOSTINI EDOARDO	Presente
RUZZANTE LUCIO	Presente
DORO MICHELE	Presente
CIAPPA ANTONINO	Presente
MORO MATTIA	Presente
SMAGLIATO LUCA	Presente
ZANDARIN BRUNO	Presente
CACCIAVILLANI CATERINA	Presente
FERRARESSO MARIO	Presente
TACI MASSIMILIANO	Presente
CANTON ERNESTINO	Presente
FRANCO WALTER	Presente

Presenti **17** Assenti **0**

Partecipa alla seduta il Sig. DE ANGELI DOTT. FILIPPO, SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267;

A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig. COLLINI MARIO nella sua veste di SINDACO e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale i sigg.ri:

AGOSTINI EDOARDO
MORO MATTIA
SMAGLIATO LUCA

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLLINI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE ANGELI DOTT. FILIPPO

Risultano presenti n. 17 consiglieri
Risulta presente l'assessore esterno: Di Luzio
Scrutatori: Agostini, Smagliato, Moro

Sindaco:

Punto 4:

«Approvazione schema di regolamento comunale per il trattamento dei dati personali e per la gestione del sistema di videosorveglianza».

Ormai tutti i Comuni d'Italia praticamente adottano un regolamento simile, questo è una falsa riga di quelli esistenti, il nostro comandante l'ha controllato, l'ha passato e l'ha proposto per l'approvazione.

Ci sono domande?

Cons. Taci:

Il nostro gruppo, prendendo atto del testo del regolamento, vorrebbe apportare degli emendamenti, che a nostro avviso sono migliorativi, nel senso che danno un pochino di più, ampliano un po' la sfera diciamo di azione sia del responsabile del trattamento dei dati, quindi di colui che verrà individuato nella gestione del sistema di videosorveglianza, e anche per garantire ai cittadini che nell'area sottoposta a videosorveglianza possono essere oggetti di reati, la possibilità di fruire di questo servizio. Ho predisposto un testo, sono praticamente due emendamenti, il primo che aggiunge un articolo al testo del regolamento che viene proposto, che se volete posso leggere, il secondo emendamento in sostanza propone all'art. 18 l'aggiunta di un terzo comma ossia il testo prevede che la trasmissione del regolamento verrà effettuata anche all'autorità garante per la protezione dei dati. Questo perché? A maggiore tutela della completezza o comunque del rispetto pieno della normativa di riferimento nazionale.

Sindaco:

Inviterei il comandante a partecipare a questa discussione.

Segretario:

Li legge i due emendamenti? Leggiamoli prima.

Cons. Taci:

Il testo è già pronto, tra l'altro purtroppo ho dovuto apportare una leggera modifica al testo dattiloscritto. Il primo emendamento dice, dopo l'art. 8 si propone di inserire un ulteriore articolo avente il seguente testo: "accertamenti di illeciti e indagini da parte dell'autorità giudiziaria e degli organi di polizia giudiziaria". Comma 1: "nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale, su segnalazione scritta al comando di polizia locale o d'ufficio, il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni dando successiva comunicazione senza ritardo agli organi e alle autorità di cui ai commi successivi". Al comma 2: "in tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici, per metterle a disposizione degli

F.to il Segretario Comunale

organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria". Comma 3: "alle informazioni raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere solo l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria, i quali potranno utilizzare i relativi apparati in relazione alle indagini e attività di competenza".

In sostanza qual è lo scopo di questo articolo? Sappiamo che la sfera giuridica in cui entra la polizia locale è quella dell'accertamento dei reati contro, la tutela diciamo dei beni del Comune oppure quelli che sono a salvaguardia della circolazione stradale o accertamenti attinenti a quello che accade diciamo, attinenti al codice della strada. Questo non fa altro secondo me che ampliare un po' il raggio d'azione e dà la possibilità alla polizia locale anche di usufruire del sistema di videosorveglianza per salvaguardare una prova per tutti gli illeciti di carattere penale, oltre che per il cittadino di poter segnalare un fatto che costituisce reato e quindi dare l'input alla polizia locale per salvaguardare quei dati, quelle prove che poi serviranno all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia per procedere contro gli eventuali autori del reato.

Sindaco:

Non era previsto (...) quello che stai suggerendo?

Cons. Taci:

Qui si rafforza un pochino la figura, ripeto, della polizia locale, perché si parla soltanto di una collaborazione con le forze di polizia nel caso in cui ci sia un'indagine in corso, qui dà la possibilità al preposto, diciamo al trattamento dei dati personali, di agire d'ufficio oppure al cittadino di segnalare un fatto, un fatto costituente reato e quindi non solo costituente un danno contro il patrimonio comunale, un fatto costituente reato, quindi dare la possibilità di bloccare, di cristallizzare le immagini o comunque quello che servirà poi dopo alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria per proseguire nelle indagini.

Cons. Taci:

Il sistema, penso che il comandante possa anche illustrare le funzionalità del sistema, dà comunque un tempo di conservazione delle immagini, comunque di quanto viene registrato per sette giorni, dopodiché si cancella automaticamente. Se non c'è un input, un qualcosa, una segnalazione, questi dati vanno persi.

Comandante:

Le immagini vengono già registrate per i sette giorni, poi in automatico viene registrato su, nel momento in cui c'è comunque un reato o comunque viene segnalata un'indagine, comunque le immagini vengono registrate e tenute da parte e archiviate. Logico che l'archiviazione è per un massimo di sessanta giorni, se in quei sessanta giorni non c'è un'indagine in corso o non viene aperta un'indagine quelle poi vengono automaticamente cancellate, però già diciamo se viene segnalato un reato io già posso estrapolare le immagini, registrarle su un disco e tenerle a disposizione dell'autorità giudiziaria o se del caso posso io aprire un procedimento penale, ci deve essere comunque una segnalazione ovvio da parte del cittadino. L'unico che non può accedere all'immagine è il cittadino Comune, proprio in assoluto non può accedere, deve formalizzare una denuncia, in seguito alla sua denuncia le immagini vengono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, non del cittadino, sia ben chiaro.

Sindaco:

Questo rafforzativo cosa dice.

Comandante:

Esiste già come procedura, è una esplicitazione.

Cons. Taci:

E' specificato nel regolamento questo?

Cons. Cacciavillani:

Scusi, se però, ipotizzo, ovviamente ipotizzo, non sono a conoscenza di questi meccanismi, ma poniamo il caso che si sia verificata un'ipotesi di reato, per esempio a danno di un cittadino, il cittadino non ha soltanto sette giorni di tempo per presentare la denuncia, può presentare denuncia anche in tempi successivi.

Comandante:

Ma io non posso trattenerlo.

Cons. Cacciavillani:

Non si fa niente.

Comandante:

Se io so che c'è stato un reato posso d'iniziativa trattenerlo, se però io non vengo a conoscenza del reato non ho motivazione, è una violazione proprio palese.

Cons. Cacciavillani:

Con questo articolo però si va ad ampliare perché si presume che il cittadino, che ancora non ha svolto denuncia presso l'autorità giudiziaria, perché magari è un'incombenza che gli richiede più tempo, può fare una segnalazione scritta al comando di polizia locale.

Comandante:

Dopo sette giorni non c'è più. Se lui mi fa una segnalazione entro i sette giorni io già conservo le immagini.

Cons. Cacciavillani:

Nel nostro regolamento però, lei lo fa, io voglio dire, io leggo soltanto "trattamento e conservazione dei dati conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba addire una specifica richiesta investigativa".

Comandante:

Esatto.

Cons. Cacciavillani:

E' sufficiente in questo caso la segnalazione rivolta a lei?

Comandante:

Sì, perché poi sono io a iniziare...

Cons. Cacciavillani

L'eventuale attività investigativa. Diciamo che con questo articolo si esprime meglio al cittadino la possibilità, cioè si rafforza il concetto, e il cittadino sa che anche senza avere fatto denuncia può rivolgersi alla polizia locale, perché la sola lettura del regolamento per un non addetto ai lavori potrebbe non risultare chiara. Giusto?

Comandante:

Da un punto di vista penale abbiamo il codice di procedura penale che ci dà questa possibilità, per questo è stato messo nel regolamento.

Cons. Cacciavillani:

E' una specificazione però ulteriore, un rafforzativo e una precisazione in più.

Comandante:

L'unica cosa, cioè il fatto di mandare al garante.

Sindaco:

Comandante, è chiaro, esplicito, se non serve la respingiamo.

Comandante:

L'unica cosa, mandare il regolamento al garante, fino al 2010 era previsto di mandare al garante in forma preventiva il regolamento, hanno visto che arrivava una tonnellata di carta al colpo e hanno proprio detto: no, non mandateci più nulla, a noi basta ci sia l'informazione al cittadino. L'informazione minima al cittadino noi la diamo come? Con i segnali e poi io farò fare al Sindaco una comunicazione a tutta la cittadinanza dove si dice che impianto è, come è, ecc. ecc..

Ass. Di Luzio:

Anche nel sito internet, nel sito del Comune.

Comandante:

Poi viene pubblicata certo, ci mancherebbe. Comunque già una copia del regolamento io avevo comunque intenzione, anche se non è espressamente previsto, avevo comunque intenzione di mandarlo alla prefettura di Venezia. Perché? Perché la prefettura di Venezia è interessata agli impianti di videosorveglianza. Se ha una copia del regolamento con uno schemino dell'impianto comunque meglio insomma.

Cons. Zandarin:

E' anche importante che l'avviso sia comunque anche nel sito per rendere quanto più possibile diffusa l'informazione ai cittadini che ha questa possibilità di sette giorni.

Comandante:

Nel sito io eviterei però di mettere piante, piantine, troppi schemi.

Sindaco:

Questo era il primo.

Cons. Taci:

Il secondo l'ho detto per primo, era la proposta di trasmettere al garante... Preso atto di quanto asserito dal comandante ritiro l'emendamento al punto 2 e presento quello descritto al punto 1.

Cons. Canton:

Una domanda tecnica al comandante. Volevo solo fare una domanda tecnica, questi sette giorni in cui il cittadino ha tempo di fare questa deve essere una comunicazione o una vera e propria denuncia?

Comandante:

Se il cittadino si identifica anche verbalmente è una denuncia, se il cittadino si identifica per telefono e mi segnala un reato quella è una denuncia a tutti gli effetti, poi io mi farò dare il numero di telefono, farò gli accertamenti per vedere se effettivamente c'è o non c'è un reato penale, vedrò se la persona è rintracciabile con i dati che mi ha dato, comunque anche se poi diventa una denuncia anonima, comunque in presenza di un reato penale io ho l'obbligo di procedere, a meno che non sia querela di parte.

Sindaco:

Votiamo l'emendamento.
Favorevoli all'unanimità

Segretario:

Adesso il regolamento emendato.

Sindaco:

Favorevoli al regolamento con l'emendamento?
Favorevoli all'unanimità

E' anche immediatamente esecutivo.
Favorevoli all'unanimità

Grazie Comandante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 20 del 31-05-2013 (all. n. 1 A);

Udito il dibattito svolto;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'esito delle due votazioni che si sono testè tenute;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 20 del 31-05-2013 che si allega alla presente per farne parte integrante (all. n. 1 A).
- 2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

F.to il Segretario Comunale

CONSIDERATO che sul territorio comunale di Stra devono installarsi sistemi di videosorveglianza attraverso telecamere digitali;

RILEVATO che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato "trattamento di dati personali", consistente nella raccolta, registrazione, conservazione utilizzo di immagini riprese dalle telecamere digitali installate e, pertanto, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oggetto di particolari garanzie e tutele;

RITENUTO di dare attuazione al D.lgs. n. 196 del 2003, garantendo l'utilizzo dei sistemi di cui in oggetto conformemente alla disciplina dettata dall'Autorità garante della privacy, nel Provvedimento a Carattere Generale dell'8 aprile 2010;

TENUTO CONTO che l'uso di sistemi di videosorveglianza trova legittimazione nel decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

ESAMINATO lo schema di "Regolamento Comunale per il Trattamento dei Dati Personali e per la Gestione del Sistema di Videosorveglianza" che al presente atto si allega e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L.;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento Comunale per il Trattamento dei Dati Personali e per la Gestione del Sistema di Videosorveglianza" che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento suindicato non sarà notificato preventivamente all'Autorità Garante per la tutela dei dati personali, in quanto viene data informativa preventiva a chi accede all'area video sorvegliata con la cartellonistica all'uopo predisposta.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

F.to il Segretario Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
E
PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Informativa

Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di video-sorveglianza

Art. 5 – Notificazione

Art. 6 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Caratteristiche tecniche dell'impianto - Modalità di raccolta dei dati

Art. 9 – accertamenti di illeciti e indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria

Art. 10 - Diritti dell'interessato

Art. 11 - Sicurezza dei dati

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 15 - Comunicazione

Art. 16 - Tutela

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

Art. 18 – Norma di rinvio

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

Art. 20 - Entrata in vigore

ALLEGATO "A" - Dislocazione siti

ALLEGATO "B" - Modello semplificato di informativa "minima"

Art. 1 – Premessa

F.to il Segretario Comunale

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali effettuate mediante l'attivazione di un sistema di video-sorveglianza, gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale nel territorio comunale di appartenenza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *“banca di dati”*, il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) *“trattamento”*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) *“dato personale”*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
- d) *“titolare”*, l'Ente Comune di Stra, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) *“responsabile”*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) *“incaricati”*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) *“interessato”*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) *“diffusione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) *“dato anonimo”*, il dato che, in origine, a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) *“blocco”*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- l) *“Codice”* il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video-sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento (*Allegato "B"*).
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.
4. Il *Responsabile* del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di video-sorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un avviso pubblico di giorni dieci.

Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di video-sorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di video-sorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di video-sorveglianza è finalizzato:
 - a. *alla tutela della sicurezza urbana e all'accertamento dell'effettuazione di atti illeciti sul patrimonio comunale, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine;*
 - b. *alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale effettuati nelle ore notturne di mancato presidio del territorio da parte della Polizia Locale;*
 - c. *al monitoraggio e al controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio comunale al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;*
 - d. *alla ricostruzione di sinistri stradali e alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale.*
3. Il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali anonimi, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di video-sorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti. La trasmissione delle immagini ad altri organi di Polizia, qualora la normativa lo consenta, potrà avvenire previo appositi protocolli/convenzioni.

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Stra nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, *Titolare* del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al *Titolare* designare per iscritto il *Responsabile* del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di video-sorveglianza, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al *Responsabile* del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il *Responsabile* e gli *Incaricati* devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
4. Il *Responsabile* e gli *Incaricati* procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al *Responsabile* e agli *Incaricati* devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. Ciascuno di essi dovrà essere dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, comma 2, e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - d) conservati per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 8 – Caratteristiche tecniche dell'impianto - Modalità di raccolta dei dati

F.to il Segretario Comunale

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su infrastruttura wireless e di telecamere connesse ad un videoregistratore, installato presso il Comando di Polizia Locale.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e visualizzati su monitor dalla centrale di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale.
3. Potranno essere visualizzate contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale), zoomare e visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
4. Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco/nero, anche con scarsa illuminazione notturna.
5. I monitor collocati nella sala operativa dovranno essere conformati in modo tale che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione delle immagini.
6. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi, o banche dati.
7. Le immagini video-registrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7, comma 1, lettera d) presso il Comando di Polizia Locale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale, su segnalazione scritta al Comando di Polizia Locale o d'ufficio il responsabile per il trattamento dei dati, tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni dando successiva comunicazione, senza ritardo, agli organi e autorità di cui ai commi successivi.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere solo l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria, i quali potranno utilizzare i relativi apparati in relazione alle indagini ed attività di competenza

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, sono presentate in carta semplice al protocollo del Comune di Stra o trasmesse mediante lettera raccomandata, o negli altri modi previsti dalla legge, al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
 5. Per ciascuna delle richieste può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 6. Nel caso di diniego all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. L'impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su memoria di massa ridondata per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutti i presidi di video-sorveglianza.
2. A tutela della privacy l'unità di storage e di backup delle immagini è posizionata presso gli uffici del Comando Polizia Locale ed accessibile ai soli responsabili individuati dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali raccolti vengono cancellati, fatte salve le ipotesi di conservazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d).

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 15 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

Art. 16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali individuato con le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 17 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la modificazione o integrazione dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Stra.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

ALLEGATO "A"

Dislocazione siti:

Le telecamere del tipo "**dome**" (brandeggianti) sono installate nei siti di seguito indicati:

ID	Postazione
1	Piazza G. Marconi – via Santa Maria - via Santa Marta
2	Via Tergola – via Santa Marta
3	Via Tergola – via Doge Pisani – via Riviera XXV Aprile

Le telecamere "**fisse**" sono installate nei siti di seguito indicati:

ID	Postazione
4	Piazza G. Marconi – Fronte Ingresso Municipio e Comando Polizia Locale

F.to il Segretario Comunale

ALLEGATO "B"

Modello semplificato di informativa "minima":



COMUNE DI STRA

F.to il Segretario Comunale



La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per tutela del patrimonio pubblico e sicurezza urbana.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003)

(D.lg. n. 196/2003)

F.to il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31-05-2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 10-06-2013

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to MILANI FLAVIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Visto**
Non rilevante dal punto di vista contabile.

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale